

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n. 22 de Madrid — Interpretazione della direttiva del Consiglio 27 giugno 1985, 85/337/CEE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU L 175, pag. 40) — Progetti di ristrutturazione di strade urbane nelle zone a forte densità di popolazione o relativi a paesaggi importanti dal punto di vista storico, culturale e archeologico — Assoggettamento ad una procedura di valutazione a causa della loro natura e dimensione e del loro effetto — Applicabilità dei criteri della sentenza della Corte nella causa C-332/04, Commissione/Spagna

Dispositivo

La direttiva del Consiglio 27 giugno 1985, 85/337/CEE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, come modificata dalla direttiva del Consiglio 3 marzo 1997, 97/11/CE, deve essere interpretata nel senso che essa prevede la valutazione dell'impatto ambientale dei progetti di riassetto e di miglioramento di strade urbane qualora si tratti di progetti di cui all'allegato I, punto 7, lett. b), o c), di tale direttiva, o qualora si tratti di progetti di cui all'allegato II, punti 10, lett. e), o 13, primo trattino, della direttiva medesima che possano, in considerazione della loro natura, delle loro dimensioni o della loro ubicazione e, all'occorrenza, tenuto conto della loro interazione con altri progetti, avere un notevole impatto ambientale.

(¹) GU C 129 del 9.6.2007.

**Sentenza della Corte (Terza Sezione) 25 luglio 2008 —
C.A.S. SpA/Commissione delle Comunità europee**

(Causa C-204/07 P) (¹)

(Impugnazione — Accordo di associazione CEE-Turchia — Regolamento (CEE) n. 2913/92 — Art. 239 — Codice doganale comunitario — Rimborso e sgravio di dazi all'importazione — Concentrato di succhi di frutta proveniente dalla Turchia — Certificati di circolazione — Falsificazione — Situazione particolare)

(2008/C 236/04)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: C.A.S. SpA (rappresentante: D. Ehle, Rechtsanwalt)

Altra parte nel procedimento: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: M. Patakia e S. Schønberg, agenti, M. Núñez-Müller, Rechtsanwalt)

Oggetto

Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado (Quinta Sezione) 6 febbraio 2007 nella causa T-23/03, C.A.S./Commissione, con cui il Tribunale ha respinto il ricorso diretto all'annullamento parziale della decisione della Commissione 18 ottobre 2002, REC 10/01, relativa ad una domanda di rimborso di dazi all'importazione riscossi a posteriori sui concentrati di succo di frutta provenienti dalla Turchia importati tramite certificati di origine rivelatisi falsi in occasione di un controllo posteriore — Inadempimento ed errori commessi dalle autorità turche e dalla Commissione tali da poter dar luogo ad una situazione particolare ai sensi dell'art. 239 del regolamento del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302, pag. 1) — Condivisione dell'onere della prova circa l'esistenza di una situazione particolare — Qualificazione giuridica dei documenti dei fatti

Dispositivo

- 1) La sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 6 febbraio 2007, causa T-23/03, CAS/Commissione, è annullata.
- 2) L'art. 2 della decisione della Commissione 18 ottobre 2002 (REC 10/01), è annullato.
- 3) La Commissione delle Comunità europee è condannata alle spese di entrambi i gradi del giudizio.

(¹) GU C 140 del 23.6.2007.

**Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 25 luglio 2008
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal
Bundesverwaltungsgericht — Germania) — Dieter
Janecek/Freistaat Bayern**

(Causa C-237/07) (¹)

(Direttiva 96/62/CE — Valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente — Fissazione dei valori limite — Diritto di un terzo vittima di danni alla salute alla predisposizione di un piano d'azione)

(2008/C 236/05)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesverwaltungsgericht

Parti

Ricorrente: Dieter Janecek

Convenuto: Freistaat Bayern

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Bundesverwaltungsgericht — Interpretazione dell'art. 7, n. 3, della direttiva del Consiglio 27 settembre 1996, 96/62/CE, in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente (GU L 296, pag. 55) — Diritto di un terzo, che abbia subito danni alla salute, all'adozione di un piano d'azione quale previsto dalla direttiva, avendo lo stesso, in base al diritto interno, il diritto di chiedere in giudizio provvedimenti contro il superamento dei valori massimi fissati per le particelle

Dispositivo

- 1) L'art. 7, n. 3, della direttiva del Consiglio 27 settembre 1996, 96/62/CE, in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente, come modificata dal regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 29 settembre 2003, n. 1882, dev'essere interpretato nel senso che, in caso di rischio di superamento dei valori limite o delle soglie di allarme, i soggetti dell'ordinamento direttamente interessati devono poter ottenere dalle competenti autorità nazionali la predisposizione di un piano di azione, anche quando essi dispongano, in forza dell'ordinamento nazionale, di altre procedure per ottenere dalle medesime autorità che esse adottino misure di lotta contro l'inquinamento atmosferico.
- 2) Gli Stati membri hanno come unico obbligo di adottare, sotto il controllo del giudice nazionale, nel contesto di un piano di azione e a breve termine, le misure idonee a ridurre al minimo il rischio di superamento dei valori limite o delle soglie di allarme ed a ritornare gradualmente ad un livello inferiore ai detti valori o alle dette soglie, tenendo conto delle circostanze di fatto e dell'insieme degli interessi in gioco.

⁽¹⁾ GU C 183 del 4.8.2007.

Sentenza della Corte (Ottava Sezione) 25 luglio 2008 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica slovacca

(Causa C-493/07) ⁽¹⁾

(Inadempimento da parte di uno Stato — Direttiva 2002/22/CE — Art. 26, n. 3 — Comunicazioni elettroniche — Reti e servizi — Numero di emergenza unico europeo — Mancato recepimento entro il termine stabilito)

(2008/C 236/06)

Lingua di procedura: lo slovacco

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: G. Braun e J. Javorský, agenti)

Convenuta: Repubblica slovacca (rappresentante: J. Čorba, agente)

Oggetto

Inadempimento da parte di uno Stato — Mancata adozione, entro il termine stabilito, delle misure necessarie per conformarsi all'art. 26, n. 3, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 marzo 2002, 2002/22/CE, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva «servizio universale») (GU L 108, pag. 51)

Dispositivo

- 1) Non provvedendo a che le imprese che gestiscono reti telefoniche pubbliche mettano, nella misura in cui ciò sia tecnicamente fattibile, per le chiamate destinate al numero di emergenza unico europeo 112 le informazioni relative alla localizzazione del chiamante a disposizione delle autorità che intervengono in caso di urgenza, la Repubblica slovacca è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza dell'art. 26, n. 3, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 marzo 2002, 2002/22/CE, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva «servizio universale»).
- 2) La Repubblica slovacca è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 315 del 22.12.2007.

Sentenza della Corte (Grande Sezione) 25 luglio 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Ireland — Irlanda) — Blaise Baheten Metock, Hanette Eugenie Ngo Ikeng, Christian Joel Baheten, Samuel Zion Ikeng Baheten, Hencheal Ikogho, Donna Ikogho, Roland Chinedu, Marlene Babucke Chinedu, Henry Igboanusi, Roksana Batkowska/Minister for Justice, Equality and Law Reform

(Causa C-127/08) ⁽¹⁾

(Direttiva 2004/38/CE — Diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri — Familiari cittadini di paesi terzi — Cittadini di paesi terzi entrati nello Stato membro ospitante prima di divenire coniugi di cittadini dell'Unione)

(2008/C 236/07)

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

High Court of Ireland